

SEZIONE B

TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

**Articolo 2, comma 70, articolo 3, comma 1
Cassa integrazione guadagni**

Variazione del campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria

di Josef Tschöll

Con la riforma del mercato del lavoro, non subisce variazioni l'attuale disciplina sulla Cassa integrazione guadagni ordinaria (compresa quella per l'edilizia e l'agricoltura), mentre vengono apportate alcune modifiche in materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria.

Il primo intervento riguarda l'attuale art. 3 della l. 23 luglio 1991, n. 223 in materia di intervento straordinario di integrazione salariale in caso di procedure concorsuali. L'art. 2, comma 70 del provvedimento in commento prevede la sua abrogazione a partire dal 1° gennaio 2016.

Attualmente e fino a tale data, la l. 23 luglio 1991, n. 223 consente di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori delle imprese coinvolte in una delle procedure concorsuali:

- dichiarazione di fallimento, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata;

- ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni:

Viene meno dunque dal 1° gennaio 2016, la possibilità per i lavoratori di queste imprese di accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria.

La modifica si spiega con il principio secondo il quale l'intervento dell'integrazione salariale è destinato alla tutela del reddito dei lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e per situazioni temporanee di difficoltà aziendale ¹ dove al termine vi è una ripresa dell'attività produttiva. In realtà, invece, per quasi tutti i procedimenti concorsuali, non vi è più una ripresa dell'attività, ma la cessazione con conseguente risoluzione dei rapporti di lavoro. L'intervento della CIGS in questi casi è dunque finalizzato più a posticipare i licenziamenti che a mantenere la forza aziendale e riprendere poi l'attività. Le conseguenze sono un prolungato stato di inattività e di permanenza nel sistema dei sussidi da parte dei lavoratori

¹ Silvia Spattini – Il sistema degli ammortizzatori sociali: tra novità e conferme – “Lavoro una riforma a metà del guado” (E-book ADAPT).

(stato di passività invece di ricerca attiva di una nuova occupazione) con costi anche assai elevati per il sistema degli ammortizzatori.

Il secondo intervento relativo alla cassa integrazione guadagni straordinaria riguarda la definitiva messa a regime della stessa per alcuni settori, per i quali finora era disposta annualmente (dalla leggi finanziarie e successivamente di stabilità) la possibilità di ricorrere a tale strumento.

L'art. 3, comma 1, prevede l'inserimento del comma 3-bis all'art. 12 della l. 23 luglio 1991, n. 223, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:

- imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
- imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
- imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
- imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

L'estensione definitiva della CIGS a queste tipologie di imprese comporterà dunque anche l'obbligo di versare la relativa contribuzione di finanziamento (anche se in sostanza non cambia nulla perché già adesso erano obbligate a tale versamento). In caso di ammissione al trattamento di CIGS dovrà essere poi anche versato il relativo contributo addizionale nella misura pari al 4,50% o al 3,00% sulle integrazioni effettivamente corrisposte, rispettivamente per le imprese con più di 50 o fino a 50 dipendenti (da versare contestualmente alle operazioni di conguaglio relative alle integrazioni stesse).

Dopo anni di proroghe e il ripetersi dell'incertezza sul rifinanziamento della CIGS per queste imprese si potrebbe giungere così a una soluzione definitiva da valutarsi sicuramente come positiva.

Il d.d.l. n. 3249-A ha l'obiettivo di estendere gli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro ai settori fino ad ora esclusi dal campo di applicazione della cassa integrazione guadagni, che attualmente, in alcune circostanze, ricorrono agli interventi in deroga. La riforma, tuttavia, non prevede una estensione del campo di applicazione della cassa, al contrario disciplina l'istituzione di fondi bilaterali obbligatori (fondi di solidarietà bilaterali) che dovranno assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

L'art. 2, comma 64, del provvedimento in commento contiene disposizioni volte a garantire la graduale transizione verso il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali. Per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Articoli 2, comma 70 e articolo 3, comma 1 – Cassa integrazione guadagni

- Dal 1° gennaio 2016 viene meno la possibilità per i lavoratori delle imprese soggette a procedure concorsuali di accedere alla CIGS. L'intervento dell'integrazione salariale è legato a una ripresa dell'attività e non può essere strumentale per prolungare la permanenza nel sistema degli ammortizzatori.
- Dopo l'estensione e la messa a regime della possibilità di ricorrere alla CIGS da parte di alcuni settori, l'ambito di applicazione della stessa, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà il seguente:
 - aziende industriali (anche edili), che abbiano impiegato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente;
 - aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione con più di 15 dipendenti (con riduzione dell'attività connessa alla contrazione della attività dell'impresa committente)
 - imprese appaltatrici di servizi di pulizia (anche cooperativa) con più di 15 dipendenti, con riduzione dell'attività connessa alla contrazione della attività dell'impresa committente a seguito di crisi aziendale, ristrutturazione riorganizzazione o conversione industriale;
 - imprese artigiane con più di 15 dipendenti se la committente che esercita influsso gestionale prevalente sospende o riduce l'attività;
 - aziende dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario, ovvero nel comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile con più di 15 dipendenti;
 - impresa cooperativa di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi con più di 15 dipendenti;
 - imprese dell'editoria e agenzie di stampa, senza limite dimensionale;
 - imprese commerciali con più di 200 dipendenti, ridotti a 50 dipendenti (a regime dal 1° gennaio 2013);
 - agenzie di viaggio e turismo, compresi operatori turistici con più di 50 dipendenti (a regime dal 1° gennaio 2013);
 - aziende di vigilanza con più di 15 dipendenti (a regime dal 1° gennaio 2013);
 - imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (a prescindere dal numero di dipendenti – a regime dal 1° gennaio 2013).
- La riforma non estende l'attuale sistema della Cassa integrazione guadagni ai settori fino ad ora esclusi dal campo di applicazione (attualmente settori esclusi ricorrono agli interventi in deroga), ma introduce, invece, dei fondi di solidarietà bilaterali obbligatori che dovranno assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Viene previsto un passaggio graduale verso il nuovo regime degli ammortizzatori sociali con la possibilità di poter disporre, per gli anni 2013-2016, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità.

<p style="text-align: center;">SCHEDA DI VALUTAZIONE</p> <p style="text-align: center;">Cassa integrazione guadagni</p>		
contenuto	potenzialità/criticità	valutazione
<p>Dal 1° gennaio 2016 viene meno la possibilità per i lavoratori delle imprese soggette a procedure concorsuali di accedere alla CIGS.</p>	<p>L'intervento dell'integrazione salariale è legato a una ripresa dell'attività e non può essere strumentale per prolungare la permanenza passiva nel sistema degli ammortizzatori.</p>	
<p>Stabilizzazione e messa a regime dell'intervento e finanziamento della CIGS per le imprese commerciali e agenzie di viaggio (>50 dip.), di vigilanza privata (>15 dip.), trasporto aereo e sistema aeroportuale;</p>	<p>La messa a regime garantisce certezza alle imprese e ai lavoratori.</p>	